

Regolamento per la disciplina del Prestito sociale
(raccolta, trasparenza, operatività, garanzie, controlli)

Articolo 1

Il Prestito sociale

In attuazione dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia (nel loro complesso la "Normativa Rilevante"), è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche e residenti nel territorio dello Stato, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa si attiene alla normativa pro tempore vigente in materia ed alle istruzioni impartite dalle autorità competenti in materia di raccolta del risparmio da parte delle società cooperative; ciò anche con riferimento ai limiti quantitativi che la normativa impone alla raccolta, sia con riguardo all'ammontare massimo per singolo socio, sia nel rapporto con il Patrimonio netto della Cooperativa che nella prestazione di garanzie ove previste.

La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Articolo 2

Le Sezioni di Prestito sociale : scopo e funzioni

Per il migliore svolgimento dell'attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Gestione della Cooperativa decide l'apertura di relativi uffici presso i punti vendita e presso le Sedi, anche operative, della Cooperativa e delle sue controllate che gestiscono tali Sezioni di Prestito Sociale su mandato della Cooperativa, sulla base delle linee d'indirizzo definite con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito e nel sito web devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti, tempo per tempo vigenti:

- a) Le fonti normative (primarie e secondarie) che disciplinano il Prestito sociale (leggi, Delibere CICR, Istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia);
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;

- c) l'articolo 3 dello Statuto Sociale della Cooperativa;
- d) il presente regolamento;
- e) il foglio informativo analitico;
- f) le comunicazioni del Consiglio di Gestione in merito all'andamento del prestito sociale e della Cooperativa, nonché sull'attività di vigilanza svolta Consiglio di Sorveglianza e/o della società di revisione;
- f) stralcio del bilancio di esercizio della Cooperativa relativo al prestito sociale;
- g) ogni altra informazione eventualmente richiesta dalla legge.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito e nel sito web devono essere indicati gli orari di apertura dello Sportello di Prestito Sociale.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Articolo 3

La raccolta di Prestito sociale

La Cooperativa può accettare prestito solo dai soci iscritti nel libro soci.

All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo articolo 4.

Articolo 4

I limiti per la raccolta di Prestito sociale

La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio.

Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. In ogni caso, il foglio informativo analitico di cui al punto d) del precedente articolo 2 indica l'importo massimo pro tempore determinato che ciascun socio può depositare.

Articolo 5

La remunerazione del Prestito sociale

Il Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, può prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali e/o importi, per iniziative specifiche iniziative territoriali avviate dalla Cooperativa, nonché per altri parametri ovvero soglie attinenti al rapporto di Prestito Sociale.

Articolo 6

Il Libretto Nominativo di Prestito sociale : struttura e disciplina

Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, anche in formato elettronico e/o digitale, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare le operazioni afferenti lo svolgimento del rapporto di prestito sociale, nonché riportare il saldo a favore del socio.

Fanno comunque piena prova dei rapporti tra la cooperativa ed il socio solo le annotazioni effettuate negli opportuni tempi tecnici e risultanti nell'apposita sezione del Libro Giornale.

Il socio può essere titolare di più libretti di prestito sociale senza mai superare complessivamente i limiti determinati ai sensi del precedente articolo 4.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Gestione, approvata dal Consiglio di Sorveglianza, potrà utilizzare modalità e strumenti alternativi per la documentazione della titolarità e della operatività del prestito sociale, anche in forma elettronica e/o digitale, secondo le opportunità offerte dalla innovazione tecnologica, fermo restando la salvaguardia della trasparenza, della chiarezza e della accessibilità dei dati da parte del socio, fatto sempre salvo il requisito della nominatività e non trasferibilità del rapporto.

Il socio è responsabile della corretta conservazione e custodia del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, o degli altri supporti che siano eventualmente rilasciati al socio per la fruizione, la documentazione e l'accesso al servizio, nonché

delle eventuali credenziali di sicurezza per l'accesso e/o la fruizione dei suddetti strumenti e servizi.

In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o violazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza e deve darne immediata comunicazione alla Sezione di appartenenza mediante le modalità definite nel Foglio informativo analitico e tempestivamente consegnata in originale presso le Sezioni di Prestito ovvero trasmessa alla Cooperativa mediante Pec o raccomandata AR.

In questi casi la Cooperativa provvederà immediatamente a bloccare il rapporto di prestito, rifiutando qualsiasi operazione ulteriore. A seguito della consegna o trasmissione della denuncia con le modalità innanzi descritte, la Cooperativa consegna, al solo socio prestatore titolare, un altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Al momento della consegna la Cooperativa potrà richiedere al socio prestatore di rilasciare una dichiarazione scritta in cui conferma che la scheda smarrita, sottratta, distrutta o violata, non ha più alcun valore e che la Cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione e dall'uso improprio del Libretto Nominativo di Prestito Sociale sostituito.

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il Contratto di Prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre gli interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e/o degli eredi del socio defunto sino a quando ne facciano domanda, documentando la loro legittimazione, ovviamente nei limiti della prescrizione del diritto.

Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

Articolo 7

L'operatività sul Prestito sociale : versamenti, prelevamenti e utilizzo del Libretto Nominativo

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale appartenenti ai punti vendita tra loro collegati in cui è stato rilasciato il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, con le modalità stabilite dalla Cooperativa, dietro presentazione dello stesso Libretto

Nominativo di Prestito Sociale (o del documento equipollente individuato secondo il precedente articolo 6) unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

I versamenti e i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio. Tali operazioni devono essere annotate e firmate esclusivamente dal personale autorizzato.

La Cooperativa può prevedere modalità di effettuazione delle operazioni anche con modalità elettronica o digitale o che ne consenta l'effettuazione online, che garantisca comunque la sicurezza e la riconducibilità al socio delle operazioni stesse e consenta il rispetto dei limiti e le modalità imposti dalla legge per lo svolgimento del prestito sociale. Queste eventuali modalità alternative saranno disciplinate da specifica regolamentazione approvata dal Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ed eventualmente da Addendum al Contratto di Prestito.

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, o strumento equipollente, per effettuarne riscontri.

Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale deve essere comunque presentato ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale (o del documento equipollente individuato secondo il precedente articolo 6) unitamente ad un proprio documento di identità in corso di validità, presso l'Ufficio competente.

I duplicati del Libretto Nominativo di Prestito Sociale vengono richiesti dal socio e rilasciati solo ed esclusivamente allo stesso, previa consegna della copia della denuncia effettuata.

7.1 I versamenti

I versamenti possono essere effettuati in contanti nel rispetto dei limiti definiti dalla Cooperativa, mai superiori a quelli previsti dalla legge, con assegni, bonifici, o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa.

I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi; tali somme pertanto saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. Sarà cura del Consiglio di Gestione precisare, nel foglio informativo analitico, il periodo di tempo necessario per rendere disponibili al socio le somme versate con assegno. I versamenti effettuati con bonifico dovranno essere effettuati su appositi conti e con specifiche causali indicate dalla Cooperativa.

Il socio, o il suo delegato nominato ai sensi del successivo paragrafo 7.3, dovrà apporre la propria firma per ogni operazione effettuata presso l'Ufficio Prestito sociale.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto, potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma digitalizzata ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Queste eventuali modalità alternative saranno disciplinate da specifici Addendum al Contratto di Prestito approvati dal Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza e formeranno oggetto di specifiche e dettagliate informative sia presso le Sezioni di riferimento del Socio, sia nel Foglio informativo messo a disposizione presso le medesime Sezioni.

7.2 I prelevamenti

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali, con un preavviso di almeno 24 ore, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Gestione della Cooperativa e rese note ai soci anche secondo le modalità previste nei successivi artt. 11 e 13 del presente Regolamento.

Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o impiegata in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti, con assegni, bonifici e/o con modalità equipollenti stabilite dal Consiglio di Gestione.

La Cooperativa, fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo e quanto previsto dalla Normativa Rilevante in vigore, può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento ovvero di prelevamento presso le casse dei propri punti vendita a valere sul rapporto di Prestito sociale, così come stabilire ulteriori forme e strumenti di versamento/prelevamento anche in ragione dell'evoluzione tecnologica. Queste eventuali modalità alternative saranno disciplinate da specifica regolamentazione ed eventualmente Addendum al Contratto di Prestito.

E' facoltà della Cooperativa effettuare la compensazione fra debito del socio prestatore - da qualunque titolo a causa derivi - ed il credito del socio stesso derivante dal prestito sociale.

7.3 Deleghe per la gestione del rapporto di Prestito sociale

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare per iscritto un terzo o più di un terzo (ma non oltre due), anche non socio, ad effettuare operazioni in sua vece e conto.

La relativa richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio Prestito Sociale presso cui è stato aperto il prestito sociale secondo le modalità indicate dalla Cooperativa e redatta su apposito modulo dalla stessa predisposto.

Ciascun delegato, socio o non socio, non può ricevere contemporaneamente più di cinque (5) deleghe. Le deleghe conferite a soggetti complessivamente titolari di oltre 5 (cinque) deleghe, decadono automaticamente senza necessita di ulteriori comunicazioni.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio titolare.

I duplicati del Libretto Nominativo di Prestito Sociale non possono essere richiesti dai delegati, neppure su espressa richiesta/volontà del Socio titolare del rapporto.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega. E' onere degli eredi del socio e del delegato comunicare tempestivamente l'avvenuto decesso del socio, rimanendo inteso ed accettato che fino a tale comunicazione le operazioni eventualmente svolte dal delegato saranno comunque validamente imputate al socio, essendo sollevata la Cooperativa da ogni onere di verifica in proposito.

Il socio dovrà far pervenire in originale alla Cooperativa presso la Sezione di riferimento ogni eventuale modifica o revoca della delega, nella consapevolezza che sino a quando tale comunicazione non sia pervenuta e confermata alla Cooperativa, essa rimarrà operante e le operazioni svolte dal delegato rientreranno nella sua sfera giuridica, senza che la Cooperativa debba svolgere alcuna attività di verifica. Parimenti, il delegato dovrà far pervenire alla Cooperativa la rinuncia alla delega, formulata per iscritto.

Articolo 8

Le condizioni economiche del rapporto di Prestito sociale

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge.

Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata, per iniziative specifiche iniziative territoriali avviate dalla Cooperativa, nonché per altri parametri ovvero soglie attinenti al rapporto di Prestito Sociale; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Gestione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente con la formula dell'anno civile e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto, il 1° gennaio dell'anno successivo.

Se per effetto dell'accREDITamento degli interessi il prestito supera i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene restituita al socio, in contanti o con rimessa di un assegno bancario. Non verranno corrisposti interessi in misura inferiore a 0,01 (un centesimo) Euro.

Il Consiglio di Gestione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldi inferiori a 50,00 euro, che non abbiano avuto movimento negli ultimi tre anni. Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del socio o dei suoi aventi causa.

I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti sono stabilite dal Consiglio di Gestione e comunicate con il foglio informativo analitico.

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che devono essere comunicate al socio presso l'ultimo domicilio da questo comunicato alla Cooperativa, anche tramite la rivista della Cooperativa ove esistente e/o con altri mezzi anche telematici e/o digitali che il Consiglio di Gestione, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ritenesse idonei, in conformità con quanto disposto dalla Normativa vigente. Il socio ha la facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Tenuto conto del limite dell'importo complessivo dei prestiti stabilito dalla normativa, il Consiglio di Gestione della Cooperativa, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, può procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti liberi da vincoli temporali, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.

Articolo 9

Il Prestito sociale : impieghi e informativa nel Bilancio d'esercizio

Il prestito sociale deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente articolo 1.

In ogni caso, non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci e non meno del 40% dei rimanenti impieghi dovrà essere investito in Titoli di Stato a garantiti dallo Stato, intesi come attività prontamente liquidabili, anche per garantire il rispetto del limite previsto al precedente paragrafo 7.2.

La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Il bilancio di esercizio della Cooperativa dovrà contenere un apposito paragrafo relativo alla gestione della raccolta del Prestito Sociale, in cui dovrà essere riportato:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

- qualora la normativa (primaria e/o secondaria) preveda la costituzione di forme di garanzia al superamento di parametri dalla stessa definiti (ad es rapporto Prestito sociale/Patrimonio netto), l'indicazione :

- del tipo di garanzia istituito;
- del relativo ammontare;
- del soggetto garante (nelle forme previste dalla normativa).

- un indice di struttura finanziaria, data dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia, situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria;

- un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate, ove non sia redatto il bilancio consolidato;

- ogni altra informazione prevista dalla legge.

Il Consiglio di Gestione evidenzia inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, le politiche perseguite in relazione al prestito sociale nonché sul suo andamento.

Articolo 10

I sistemi di gestione e controllo del Prestito sociale : competenze e organi

Nell'ambito della pianificazione aziendale annuale, il Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto di quanto previsto negli artt. 1 e 9 del presente Regolamento, delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, di eventuali regolamentazioni vincolanti emanate da associazioni di categoria nonché di eventuali regolamenti interni relativi alla politica di investimento finanziario, predispone i sistemi di gestione e controllo per assicurare e garantire:

- il rispetto dei limiti relativi alla raccolta del Prestito sociale di cui all'art.1
- il rispetto dei limiti di liquidità e di investimento di cui all'art.9
- nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente, la predisposizione e il mantenimento delle ulteriori garanzie ivi indicate.

Gli eventuali regolamenti interni relativi alla politica di investimento finanziario approvati dal Consiglio di Gestione devono essere sottoposti al parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato di controllo, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al comma precedente (informando il Consiglio di Gestione delle relative risultanze) e presenta semestralmente al Consiglio di Sorveglianza una relazione sui risultati dei controlli effettuati, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Ove, nell'ambito dei controlli che gli sono affidati, rilevi significative violazioni degli articoli sopra indicati e qualora il Consiglio di Gestione non abbia già autonomamente provveduto, chiederà a quest'ultimo informazioni ai sensi dell'art. 2403 bis comma 2 C.C., invitandolo a predisporre entro 60 giorni un Piano teso a rimuovere le inottemperanze rilevate.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del comitato di controllo, valuterà l'idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e monitorerà le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta realizzazione ferma restando la possibilità di avvalersi dei poteri attribuitigli dall'articolo 2406 ultimo comma C.C..

Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, è compito del Consiglio di Sorveglianza comunicare per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all'ANCC, all'Associazione territoriale competente ed a Coop Italia per le valutazioni ed eventuali determinazioni di propria competenza come indicato nell'art.12 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Sorveglianza darà atto - nella propria relazione all'Assemblea dei Soci ai sensi di Statuto - dei controlli effettuati nonché delle loro risultanze, ove sussistano elementi di rilievo ai fini dell'informativa stessa.

La società di revisione, laddove esercita l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n 59 e dal D. Lgs. 220/2002, svolge in materia di prestito sociale autonomi controlli.

Articolo 11

L'informativa al Socio

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario alla sua comprensione.

La comunicazione è fornita al socio in fase di presentazione del Libretto di Prestito Sociale ai sensi dell'articolo 7.

Il socio può richiedere che la comunicazione annuale gli venga fornita su supporto elettronico nell'area riservata del sito Internet della Cooperativa, secondo quanto previsto dalla regolamentazione proposta dal Consiglio di Gestione, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, e contenuti negli Addendum di Prestito Sociale. In mancanza di opposizione scritta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla sua pubblicazione nell'area riservata di cui sopra, le operazioni ed i dati in essa contenuti si intendono approvati.

Articolo 12

I Regolamenti emanati dagli organismi associativi cooperativi

La cooperativa è conoscenza del Regolamento di Coop Italia sull'uso del marchio Coop, nonché del Codice di autoregolamentazione del Prestito sociale di ANCC, secondo cui l'inottemperanza alle prescrizioni di seguito indicate con riferimento agli articoli:

art. 1 (raccolta limitata ai soli soci persone fisiche, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali)

art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto)

art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o dal Consiglio di Gestione)

art. 9 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili; divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%; investimento in titoli di Stato a garantiti dallo Stato di non meno del 40% dei rimanenti impieghi)

art. 11 (comunicazione al socio)

determina la possibilità che venga disposta – a carico della Cooperativa - la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nello stesso Regolamento Coop Italia approvato dall'assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.

Articolo 13

Norme di attuazione

Il Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, può delegare ad altro membro del Consiglio tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, può apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle altre autorità competenti in materia.

In relazione alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e ferma rimanendo la salvaguardia della trasparenza, della chiarezza e della accessibilità dei dati da parte del socio e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ha la possibilità di introdurre:

- modalità o strumenti alternativi per la documentazione della titolarità e della operatività del prestito sociale anche in forma elettronica e/o digitale;
- modalità di effettuazione delle operazioni anche mediante modalità elettroniche o digitali che ne consentano l'effettuazione on line o con modalità semplificata, che garantiscano comunque la sicurezza e la riconducibilità al socio delle operazioni stesse e consentano il rispetto dei limiti e le modalità imposti dalla normativa vigente per lo svolgimento del prestito sociale.

Le modalità o gli strumenti alternativi di cui sopra saranno disciplinati da specifica regolamentazione ed eventualmente da Addendum al Contratto di Prestito.

Il Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ha altresì la possibilità di definire modalità operative semplificate per agevolare le attività di definizione del rapporto di prestito sociale per i soci prestatori interessati da operazioni di riorganizzazione delle sezioni soci ovvero che si trovano in situazioni di temporanea o permanente difficoltà di spostamento.

Il Consiglio di Gestione può stabilire le modalità, i mezzi tecnici e le iniziative di comunicazione indirizzate ai soci prestatori, sia per dare informazione sulle condizioni del rapporto di prestito e sui diritti del socio prestatore, sia per consuntivare l'attività svolta nella specifica sezione di attività e in generale sui risultati economici e finanziari della Cooperativa, per consentire agli stessi soci prestatori di avere un rapporto consapevole ed informato con la Cooperativa.

Il Consiglio di Sorveglianza deve esprimersi preventivamente sulla comunicazione ai soci proposta dal Consiglio di Gestione e, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo su questa importante attività di relazione con i soci, ha la prerogativa di sollecitare iniziative, anche in relazione ai livelli di servizio del Prestito Sociale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il regolamento approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del [] entra in vigore il [] e si applica sia ai rapporti di Prestito Sociale instaurati successivamente che a quelli già esistenti.